



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 16 luglio 2019

Forfettari, le note di accredito si uniformano al regime principale

La risposta dell'AE all'interpello 277/2019.

A seguito di una controversia tra Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e società e successiva transazione, **l'Agenzia Entrate**, interpellata, sottolinea:

la transazione è un accordo che ha l'obiettivo di comporre una lite tramite reciproche concessioni, e come tale rientra tra le fattispecie, contemplate nell'**articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972**, che giustificano l'emissione di una **nota di variazione in diminuzione**;

se un'operazione fatturata viene meno in tutto o in parte a seguito di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione **e simili**, il cedente del bene ha diritto di **portare in detrazione la corrispondente imposta** (in base all'importo della nota di variazione);

nell'ambito degli **eventi simili** rientrano anche gli accordi transattivi, per i quali tuttavia **il termine di emissione della nota di variazione trova il limite temporale di un anno** rispetto al momento di effettuazione dell'operazione in quanto scaturente da un sopravvenuto accordo tra le parti;

le regole che governano l'Iva fanno riferimento **al momento di effettuazione della stessa**, e quindi (art. 6), le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, o in un momento antecedente se sia stata emessa la fattura;

a tale momento si fa riferimento per individuare il regime IVA anche della nota di variazione.

Pertanto se al momento della fattura **l'emittente era forfettario** e quindi senza applicazione dell'Iva, anche la nota di variazione si vestirà **del medesimo regime**.